



# CITTÁ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 92 del 27/12/2017

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E  
TARIFFE ANNO 2018.

Provv. In.	Cat. cls.	F.A.	Int.	I.	L.
92 CC 17	05/03.01	25/17			

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventisette** del mese di **dicembre**, alle ore **19,17** in Pinerolo, nella sala delle adunanze consiliari del palazzo comunale.

Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del consiglio comunale, dell'ordine del giorno all'albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione composto da:

SALVAI Luca sindaco: presente  
e dai consiglieri comunali:

	P.	A.	G.		P.	A.	G.
1. ROSTAGNO Elvio	X			13. TAVELLA Andrea Paolo	X		
2. FAGHERAZZI Amabile	X			14. LUPASCU Marius Daniel	X		
3. CANALE Giancarlo	X			15. POLLIOTTO Daniele	X		
4. BARRAL Luca	X			16. MURRA Gian Mario	X		
5. CARIGNANO Luigi	X			17. ALA Fabrizio	X		
6. PITTAU Giorgio	X			18. MUSLEH Rami		X	X
7. SOLIMANDO Francesca		X		19. BERTI Giuseppino	X		
8. LENTA Monica	X			20. BARBERO Luca	X		
9. TECCO Graziano	X			21. MARTINA Mauro		X	
10. GIGLI Assunta	X			22. PAZE' Enrica	X		
11. BAUDRACCO Roberto		X		23. CAFFARATTO Gualtiero	X		
12. INGHESS Marco	X			24. MANDUCA Pietro		X	
				TOTALE	19	5	1

Sono, pertanto, presenti n. 20 membri del consiglio comunale;

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: COSTARELLI Francesca, SPINELLI Antonio, PEZZANO Lara, BACHSTADT MALAN CAMUSSO Christian e PROIETTI Giulia;

Presiede il sig. Luigi CARIGNANO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;

Assiste alla seduta il Segretario generale dott.ssa Annamaria LORENZINO;

Il presidente, constatata la presenza dei consiglieri in numero valido per poter legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere all'esame delle pratiche iscritte all'ordine del giorno.

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2018.**

Il presidente sig. Luigi CARIGNANO, dopo aver comunicato che su questa proposta di deliberazione è stato presentato un emendamento da parte del consigliere sig. Luca BARBERO su cui il dirigente del settore finanze ha espresso il parere (allegati "1" e "2"), cede la parola al consigliere sig. Luca BARBERO che comunica di ritirare il proprio emendamento (All. "1").

Durante l'intervento del consigliere sig. Luca BARBERO entra in aula il consigliere sig. Pietro MANDUCA: i presenti sono 21.

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi in conformità all'art. 56, comma 5 e 6, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I testi relativi sono stati registrati su DVD e conservati in archivio comunale idoneamente custoditi.

Non essendoci altri consiglieri che intendono intervenire, il presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione.

Premesso che l'art.1, comma 639, della L. 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e s.m.e i., istituisce, a decorrere dall'1/01/2014, l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi, il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali. Tale imposta si compone, in relazione a tali presupposti impositivi, da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Dato atto che, ai sensi dell'art.1, comma 654 della Legge 147/2013, i proventi della TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68, ed in particolare, ai fini TARI, la deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, dando la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni.

Rilevato che l'art.1, comma 652, Legge 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014):

- nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio "chi inquina paga", sancisce che i criteri del D.P.R. 158/1999 non costituiscono più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comportando, come conseguenza, la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;
- permette di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di un'entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381).
- attribuisce ai comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009

n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825).

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208.

Ritenuto che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili.

Visto il Piano Tecnico Finanziario dei servizi di igiene ambientale per l'anno 2018, approvato con Deliberazione n. 8 del 13/11/2017 dall'Assemblea Consortile del Consorzio Acea Pinerolese agli atti presso l'ufficio ambiente di questo Comune, il cui prospetto di sintesi viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dal quale si desumono i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, dedotto il contributo CONAI, pari ad un costo complessivo, I.V.A. compresa, di € 5.717.362,70.

Rilevato che ai costi del servizio di cui all'allegato A):

- è aggiunta la somma di € 71.012,00 quale differenza tra il consuntivo del costo del servizio d'igiene ambientale 2017 rispetto al preventivo, in base a quanto disposto dall'art. 12 comma 8 del Regolamento per l'applicazione del Tributo Tassa sui Rifiuti TARI;
  - è aggiunta la somma di € 85.131,00 a titolo di costi amministrativi, di accertamento, riscossione e contenzioso;
  - è aggiunta la somma di € 84.783,50 a titolo di spese di personale comunale impiegato per la gestione del servizio;
  - è decurtata la somma di € 40.476,80 a titolo di trasferimento statale per gli istituti scolastici a carico del M.I.U.R.;
  - è aggiunta la somma di € 134.870,47 a titolo di accantonamenti nella misura del 2,2%;
  - è aggiunta la somma di € 197.363,31 a titolo di copertura delle agevolazioni tariffarie dovute per legge relative all'anno 2018;
- e pertanto il costo complessivo del servizio, da coprire nella misura del 100%, è pari ad € 6.250.046,18, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato atto che le ulteriori riduzioni concesse ai sensi dell'art.1, comma 660 della L.147/2013, quantificate in € 29.030,06, trovano copertura sul Bilancio di Previsione 2018 - 2020, nella Missione 12 - Programma 05, attraverso apposita autorizzazione di spesa la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Rilevato che, ai sensi del Regolamento per l'applicazione della TARI, viene mantenuta la ripartizione dei costi tra fissi e variabili, e la conseguente ripartizione delle tariffe in quota fissa e quota variabile, nonché la ripartizione delle stesse in domestiche e non domestiche. Sulla base del sopraccitato prospetto di sintesi, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B), per l'anno 2018 i costi complessivi sono così ripartiti:

COSTI TOTALI	6.250.046,18	
COSTI FISSI	2.062.515,24	33,00%
DOMESTICO	1.299.384,60	63,00%
NON DOMESTICO	763.130,64	37,00%
COSTI VARIABILI	4.187.530,94	67,00%
DOMESTICO	2.177.516,09	52,00%
NON DOMESTICO	2.010.014,85	48,00%
TOTALE COSTI DOMESTICO	3.476.900,69	55,63%
TOTALE COSTI NON DOMESTICO	2.773.145,49	44,37%

Rilevato che, ai sensi dell'art.1, comma 663, della Legge 147/2013, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'applicazione della TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art.1, comma 688, L.147/2013, come sostituito dall'art. 1 , comma 1, lettera b), D.L. 16/2014, stabilire con la presente deliberazione il numero delle rate e le relative scadenze di pagamento della TARI anno 2018.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 683 della L.147/2013 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI;

- l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*».

Dato atto che, per il combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, a decorrere all'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che, a decorrere dall'anno

d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della 5<sup>o</sup> Commissione nella seduta del 18.12.2017;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Visti l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia.

Con 13 voti favorevoli e 7 voti contrari dei consiglieri sig.ri: Elvio ROSTAGNO, Luca BARBERO, Amabile FAGHERAZZI, Giancarlo CANALE, Enrica PAZE', Giuseppino BERTI e Gualtiero CAFFARATTO, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con l'astensione dalla votazione del consigliere sig. Pietro MANDUCA,

#### D E L I B E R A

1) Di approvare il Piano Tecnico Finanziario dei servizi d'igiene ambientale anno 2018, già approvato dall'Assemblea Consortile del Consorzio ACEA Pinerolese con Deliberazione n. n. 8 del 13/11/2017, agli atti presso l'ufficio ambiente di questo Comune, il cui prospetto di sintesi è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale della stessa, dal quale si desume che i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, dedotto il contributo CONAI, sono pari ad un importo complessivo, I.V.A. compresa, di € 5.717.362,70.

2) Di dare atto che ai costi del servizio di cui all'allegato A):

- è aggiunta la somma di € 71.012,00 quale differenza tra il consuntivo del costo del servizio d'igiene ambientale 2017 rispetto al preventivo, in base a quanto disposto dall'art. 12 comma 8 del Regolamento per l'applicazione del Tributo Tassa sui Rifiuti TARI;

- è aggiunta la somma di € 85.131,00 a titolo di costi amministrativi, di accertamento, riscossione e contenzioso;

- è aggiunta la somma di € 84.783,50 a titolo di spese di personale comunale impiegato per la gestione del servizio;

- è decurtata la somma di € 40.476,80 a titolo di trasferimento statale per gli istituti scolastici a carico del M.I.U.R.;

- è aggiunta la somma di € 134.870,47 a titolo di accantonamenti nella misura del 2,2%;

- è aggiunta la somma di € 197.363,31 a titolo di copertura delle agevolazioni tariffarie dovute per legge relative all'anno 2018;

e pertanto il costo complessivo del servizio, da coprire nella misura del 100%, è pari ad € 6.250.046,18, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3) Di dare altresì atto che le ulteriori riduzioni concesse ai sensi dell'art.1, comma 660 della L.147/2013, quantificate in € 29.030,06, trovano copertura sul Bilancio di Previsione 2018 - 2020, nella Missione 12 - Programma 05, attraverso apposita autorizzazione di spesa la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

4) Di stabilire che il costo complessivo del servizio d'igiene ambientale anno 2018 pari ad 6.250.046,18, che si evince dal prospetto di sintesi Allegato B) alla presente deliberazione, viene ripartito tra utenze domestiche e non domestiche e tra costi fissi e costi variabili, così come segue:

COSTI TOTALI	6.250.046,18	
COSTI FISSI	2.062.515,24	33,00%
DOMESTICO	1.299.384,60	63,00%
NON DOMESTICO	763.130,64	37,00%
COSTI VARIABILI	4.187.530,94	67,00%
DOMESTICO	2.177.516,09	52,00%
NON DOMESTICO	2.010.014,85	48,00%
TOTALE COSTI DOMESTICO	3.476.900,69	55,63%
TOTALE COSTI NON DOMESTICO	2.773.145,49	44,37%

5) Di approvare per l'anno 2018, con efficacia dal 1° gennaio, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI):

**a. Utenze domestiche:**

Tariffe utenze domestiche		
Categorie utenze domestiche	Tariffa Fissa €/mq.	Tariffa Variabile
1 componente	0,68	79,98
2 componenti	0,79	123,05
3 componenti	0,83	141,50
4 componenti	0,91	150,73

5 componenti	0,98	196,88
6 o più componenti	1,13	209,18

b. Utenze non domestiche:

Tariffe utenze non domestiche				
Cat.	Categorie utenze non domestiche	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	Tariffa totale €/mq
1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto, Caserme	0,53	1,55	2,08
2	Cinematografi e Teatri	0,27	1,45	1,72
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, Commercio all'ingrosso, Aziende agricole, Mercatini dell'usato	0,97	2,27	3,24
4	Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi, Autolavaggi	0,79	2,62	3,41
5	Stabilimenti balneari	0,77	2,26	3,03
6	Esposizioni, Autosaloni	1,43	5,01	6,44
7	Alberghi con ristorante, Agriturismi	1,94	5,88	7,82
8	Alberghi senza ristorante, Residence, Bed & Breakfast, Affittacamere	1,54	4,71	6,25
9	Case di cura e riposo	0,80	2,42	3,22
10	Ospedale	1,44	3,39	4,83
11	Uffici, Agenzie, Studi professionali, Studi medici, Pompe funebri, Imprese di pulizia, Copisterie e Tipografie	1,88	5,25	7,13
12	Banche ed istituti di credito	1,43	5,15	6,58

13	Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, Gioiellerie, Ottici, Fotografi commercianti e negozi di altri beni durevoli	1,69	5,26	6,95
14	Edicola, Farmacia, Tabaccai, Plurilicenze, Profumerie ed Erboristerie	2,02	6,11	8,13
15	Negozi particolari quali Filatelia, Tende e tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato, Mercerie	1,35	4,13	5,48
16	Banchi di mercato beni durevoli	10,73	9,34	20,07
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista	1,45	3,77	5,22
18	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista, Muratori, Decoratori e Riparazione elettrodomestici, Lavanderie	0,96	2,61	3,57
19	Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,07	3,17	4,24
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Imprese edili	0,83	2,22	3,05
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,90	2,46	3,36
22	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub e Gastronomie	3,28	9,22	12,50
23	Mense, Birrerie, Hamburgerie	3,76	8,48	12,24
24	Bar, Caffè, Pasticceria e Gelaterie	3,62	7,19	10,81
25	Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi alimentari	3,31	7,84	11,15
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,84	5,59	8,43
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante	3,87	11,86	15,73
28	Ipermercati di generi misti	2,89	7,98	10,87
29	Banchi di mercato genere alimentari	13,77	14,33	28,10
30	Discoteche, Night club	1,22	2,04	3,26

- 6) Di stabilire che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.
- 7) Di dare atto che alle tariffe di cui al punto 5), si applica il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA", di cui all'art. 19 del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino.
- 8) Di stabilire che la riscossione della TARI anno 2018 dovrà essere effettuata in n. 2 rate, aventi rispettivamente le seguenti scadenze: 31/05/2018 - 31/10/2018.
- 9) Di stabilire che, per poter beneficiare dell'agevolazione di cui all'art. 21 del Regolamento per l'applicazione della TARI, l'importo dell'attestazione I.S.E.E. non deve superare l'importo di € 8.500,00.
- 10) Di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi del il combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
- 11) Di dare atto che le aliquote approvate con il presente provvedimento hanno efficacia dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006.

Allegato A)

COMUNE DI PINEROLO		
	ABITANTI RESIDENTI 31/12/2016	35.970
	INCREMENTO EQUIVALENTI 2016	608
	ABITANTI RESIDENTI 01/01/2017	36.578
CSL	01 - COSTO COMPLESSIVO PER SPAZZAMENTI A RICHIESTA SU BASE CONSUNTIVI ANNO PRECEDENTE	5.443
CSL	02 - COSTO PER SPAZZAMENTO	615.709
CSL	03 - COSTO PER SERVIZI MERCATALI	111.100
CSL	04 - COSTO PER RACCOLTA FOGLIE	-
CTR	05- COSTO PER GESTIONE INGOMBRANTI A TRATTAMENTO E RECUPERO ENERGETICO TRATTAMENTI	143.435
CRD	06- COSTO PER GESTIONE INGOMBRANTI A TRATTAMENTO E RECUPERO ENERGETICO RACCOLTA	80.682
CRD	07 - COSTO COMPLESSIVO RACCOLTA LIFT INGOMBRANTI PER COMUNI SU BASE CONSUNTIVI ANNO PRECEDENTE	37.440
CRD	08 - COSTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO ANNO CORRENTE	25.100
CRD	36 - COSTI PER AMMORTAMENTO QUINQUENNALE TRASFORMAZIONE CASSONETTI MULTIMATERIALE	2.341
CRD	10 - COSTO PER GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA RIPARTITO PER COSTO FISSO E VARIABILE E APERTURE AGGIUNTIVE	481.650
CRD	11 - COSTO PER INFORMATIZZAZIONE RIPARTITA PER AB. EQUIVALENTI	32.518
CRD	12 - AMMORTAMENTO PLURIENNALE COMPOSTIERE	-
CRD	38 - COSTO PER LA GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA	-
CRD	34 - GESTIONE CONAI	-305.379

CRD	14 - COSTO PER LA RACCOLTA STRADALE CARTA	334.699
CRD	15 - COSTO PER LA RACCOLTA DEDICATA CARTONE PER PUNTI A TERRA O CARTA UFFICI O CON CASSONI SCARRABILI	254.233
CRD	16 - COSTO PER LA RACCOLTA STRADALE MULTIMATERIALE O CON CASSONI SCARRABILI	251.661
CRD	17 - COSTO PER LA RACCOLTA DEL VETRO STRADALE O CON CASSONI SCARRABILI	160.406
CRD	18 - COSTO PER IL NOLO CONTENITORI PILE E FARMACI	2.109
CRD	19 - COSTO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI	799.135
CRD	20 - COSTO PER LA RACCOLTA DEGLI SFALCI O LEGNO CON CASSONETTI O CASSONI SCARRABILI	75.892
CRD	21 - COSTO PER LA RACCOLTA DEI TELI AGRICOLI SU BASE CONSUNTIVI ANNO PRECEDENTE	2.878
AC	22 - COSTI PER SERVIZI EXTRA PREVENTIVO	3.683
CRT	23 - COSTO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI CIMITERIALI	59.197
CRT	24 - COSTO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	810.164
CRT	25 - COSTO PER SERVIZI DI RACCOLTA RSI (GESTIONI IN ECONOMIA ANNO PRECEDENTE)	-
CTR	26 - COSTO SMALTIMENTO ORGANICO E VERDE	154.472
CTS	27 - COSTO SMALTIMENTO E/O TRATTAMENTO RSI E TERRE DA SPAZZAMENTO	978.403
CTS	35 - SMALTIMENTO QUOTA COMPENSAZIONE TRASPORTO SECCO TRM	42.496
CGG	29 - COSTI DI COMUNICAZIONE	-
CTS	30 - INDENNIZZO ANNUALE DISCARICA DI PINEROLO	-
CCD	37 - COSTI PER PROGETTI SPECIALI 2018-2020	-
CCD	31 - COSTI GESTIONE CONSORZIO	36.578
CCD	32 - COSTI GESTIONE ATO-R	5.371
	<b>COSTO DEL SERVIZIO ANNO 2018</b>	<b>5.201.416</b>
	<b>COSTO DEL SERVIZIO ANNO 2018 (comprensivo IVA)</b>	<b>5.717.362,70</b>



1A/S/15/3/100/CG

Allegato "1"

c. g674 - Città di Pinerolo  
001 - CITTÀ DI PINEROLO  
- REGISTRO UFFICIALE -  
Prot. N° 0071771 - 21/12/2017 -  
INGRESSO  
Classifiche: 05.02.01

Al Presidente del Consiglio comunale

## EMENDAMENTO ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2018 DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

### Premesso che:

- per la TARI 2018 (e per gli anni successivi) si prevede un incasso pari al 100% del preventivo di spesa di 6.250.000,00 €;
- ACEA Pinerolese Industriale, società partecipata dal Comune di Pinerolo avente l'incarico tra l'altro della gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, ha generato utili complessivi per l'anno 2016 pari a 4.319.497,00 €;

**considerato che** il Comune di Pinerolo prevede di incassare nel Titolo III alla voce "Altre entrate e redditi da capitale" i seguenti importi per l'anno 2018: € 770.080,00 (dividendi dalla Società ACEA Pinerolese Energia pari a € 225.000,00, dalla Società ACEA Pinerolese Industriale pari a € 545.000,00 e dalla Società SMAT pari a € 80,00;

**tenuto conto** delle modifiche alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68, ed in particolare, ai fini TARI, la deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, dando la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

**considerato che** si ritiene ragionevole che tale utile venga destinato dal Comune di Pinerolo ad una riduzione generalizzata della Tassa Rifiuti anziché alla fiscalità generale;

### si propone il seguente emendamento:

di modificare come segue le tariffe TARI per l'anno 2018 procedendo ad una riduzione generalizzata e egualmente distribuita sulle varie categorie e per un totale complessivo di 180.987,53 €:

- riduzione della Tariffa Fissa per le utenze domestiche del 3% (pari a 38.981,00 €);
- riduzione della Tariffa Fissa per le utenze non domestiche del 5% (pari a 38.156,53 €);
- riduzione della Tariffa Variabile per le utenze domestiche del 2% (pari a 43.550,00 €);
- riduzione della Tariffa Variabile per le utenze non domestiche del 3% (pari a 60.300,00 €).

Luca Barbero per il gruppo del Partito Democratico



SI RITIRATA 21/12/2017

Allegato "2"



CITTÀ di  
PINEROLO

PARERE TECNICO - CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS.267/2000

SULL'EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE LUCA BARBERO  
PER IL GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO DEMOCRATIVO  
PROT. N. 71769 e 71771 del 21/12/2017

### IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Premesso che i due emendamenti in oggetto richiamati costituiscono un *corpus* unico in quanto l'emendamento prot. n. 71771 propone una riduzione delle tariffe TARI per l'anno 2018 che genera una minore entrata sul gettito TARI di € 180.987,53 mentre l'emendamento prot. n. 71769 individua la copertura finanziaria di tale minore entrata attraverso una riduzione di spesa corrente;

Relativamente all'emendamento prot. n. 71771, evidenzia che l'art. 1, comma 660, L. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Comune possa deliberare *"con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659....omissis"* pertanto le riduzioni e agevolazioni TARI che il Comune intende introdurre, oltre a quelle espressamente previste dalla legge devono, per espressa disposizione normativa, essere preventivamente previste all'interno del Regolamento che disciplina il tributo;

Rileva, con riferimento all'emendamento prot. n. 71769, che lo stesso prevede, tra l'altro a copertura della minore entrata di € 180.987,53 derivante dall'emendamento di cui al punto precedente, di ridurre *"costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso e di spese di personale comunale impiegato per la gestione del servizio di raccolta rifiuti"* per € 100.987,53. I costi amministrativi e di personale inseriti nel Piano Finanziario 2018, ammontano complessivamente ad € 169.914,50 (come si evince dalla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione piano finanziario e tariffe anno 2018). Tali costi risultano essere effettivamente sostenuti dall'amministrazione ed incompressibili trattandosi di spese di personale in servizio, spese postali, di accertamento ecc., pertanto se tali costi non vengono più inseriti nel Piano Finanziario TARI è necessario indicare una copertura finanziaria alternativa che l'emendamento non prevede. L'emendamento in questione non garantisce pertanto l'equilibrio di bilancio.

ESPRIME

esprime parere TECNICO-CONTABILE NON FAVOREVOLE sugli emendamenti in oggetto richiamati.

Pinerolo li, 21/12/2017



IL DIRIGENTE SETT. FINANZE  
Dott. Roberto SALVAIA



